



## CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA NR.

### DOCUMENTO DI SINTESI

<i>DIRITTO ALLA PROVVISGIONE</i>	<i>Il diritto alla provvigione maturerà al momento dell'intervenuto parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento.</i>
<i>PROVVIGIONE A FAVORE DEL MANDATARIO</i>	<i>A carico del Mandante una somma pari al _____%, sull'importo del Finanziamento stesso. La medesima provvigione sarà dovuta anche quando il mandante avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle indicate o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, la conclusione del finanziamento approvato dalla banca e/o intermediario.</i>
<i>PENALE</i>	<i>A titolo di penale una somma di € 500,00 fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, nei seguenti casi: (I) il Mandante non comunichi o non consegni i dati richiesti dal Mandatario, (II) il Mandante comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (III) venga violato da parte del Mandante l'obbligo di esclusiva ove previsto dal Contratto di Mediazione o rinunciato prima della scadenza del contratto di mediazione, nel caso di contratto irrevocabile, (IV) il Mandante abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (V) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore. In tali casi, il Mandante dovrà corrispondere al Mandatario il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel foglio informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'articolo 1382 del Codice civile.</i>
<i>SPESE</i>	<i>A carico del Mandante in via esclusiva indipendentemente dalla conclusione del contratto: spese di istruttoria pari ad euro 500,00 e spese documentate pari ad € 500,00 Le spese sono anche connesse alla modalità di offerta fuori sede o all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, fino all'importo massimo indicato nel foglio informativo.</i>
<i>DURATA E RECESSO</i>	<i>6 mesi. L'incarico è revocabile con 30 (trenta) giorni di preavviso dalla data di sottoscrizione del presente contratto a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC. Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento, oggetto del presente contratto, si protragga oltre il termine contrattuale per motivi non imputabili al mandatario o il soggetto erogante abbia provveduto a liquidare il finanziamento ottenuto attraverso l'intervento del mandatario successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, non cesserà l'obbligo di remunerazione e del rispetto degli obblighi derivanti dal "mandato di mediazione" da parte del mandante verso il mandatario stesso per l'attività prestata di mediazione creditizia.</i>
<i>DIRITTO DI ESCLUSIVA</i>	<i>L'incarico di mediazione viene conferito dal mandante con esclusiva a favore del mandatario.</i>
<i>DIRITTO DI RECESSO/RIPENSAMENTO</i>	<i>Il mandante Consumatore può recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni di calendario dalla data di sottoscrizione del presente contratto a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC. Gli estremi per l'invio del recesso/ripensamento sono indicati nell'art. 6 del mandato di mediazione.</i>
<i>FORO COMPETENTE</i>	<i>Nel caso di insorgenza di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze, salvo il caso in cui il Mandante sia qualificabile come consumatore poiché in tale ipotesi sarà competente, il Foro Generale del Consumatore ai sensi di D.Lgs 206/2015.</i>

Tra le parti:

M A N D A N T E	
<b>Nome Cognome</b>	
Luogo e Data di Nascita	
Cittadinanza	
Residenza	
Codice Fiscale	
	<b>in qualità di</b>
Denominazione	
Sede Legale	
Partita Iva	
Registro Imprese	
Contatti	
Legal Mail	

M A N D A T A R I O	
<b>Nome Cognome</b>	
Luogo e Data di Nascita	
Cittadinanza	
Residenza	
Codice Fiscale	
	<b>in qualità di</b>
Denominazione	
Sede Legale	
Partita Iva	
Registro Imprese	
Capitale Sociale	
Numero Iscrizione	
Legal Mail	

si conviene e si stipula quanto segue:

### PREMESSO CHE

- a) il mandante è interessato a ricercare un finanziamento così come descritto nell'allegato A (il "Finanziamento") ed, a tal fine, intende avvalersi dell'attività di mediazione creditizia svolta dal Mandatario;
- b) il mandatario è in possesso dei requisiti, dei mezzi, dell'esperienza e dell'organizzazione per svolgere attività di mediazione creditizia;
- c) la mediazione creditizia consiste nella messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la Clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e l'attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione creditizia;
- d) il mandatario è interessato a svolgere l'attività di mediazione creditizia a favore del mandante;

### TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 - Premesse e allegati

1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante del presente mandato di mediazione ("contratto").

#### Articolo 2 - Oggetto

2.1 Il mandante conferisce al mandatario, che accetta, l'incarico di metterlo in relazione con gli istituti di credito, le banche e gli altri intermediari finanziari (i "Finanziatori") che potenzialmente potrebbero erogare il Finanziamento avente le caratteristiche indicate nell'Allegato A a favore del mandante stesso e di assisterlo nella negoziazione con i Finanziatori.

#### Articolo 3 - Modalità di esecuzione dell'incarico ed esclusiva

3.1 Il mandatario svolgerà l'attività prevista nel Contratto in piena indipendenza ed autonomia, senza essere legato al mandante da alcun rapporto di subordinazione, dipendenza, rappresentanza e per lo svolgimento dell'incarico potrà avvalersi di collaboratori regolarmente iscritti in OAM.

3.2 L'incarico si intende conferito in esclusiva a favore del mandatario e resterà, l'unico soggetto autorizzato a svolgere l'attività di mediazione creditizia a favore del mandante per tutta la durata del presente contratto, il quale si impegna a non conferire ad altro soggetto un analogo incarico di mediazione creditizia, né ad agire in proprio per il reperimento del finanziamento.

2p2 Mediatore Creditizio Srl s'impegna in controprestazione e in compensazione della clausola di esclusiva: 1) limitatamente a quanto previsto dal mandato, a mettere a disposizione la propria struttura organizzativa professionale assumendosi gli oneri della stessa, fatta eccezione per le spese di cui all'art. 8.3 del mandato di mediazione; 2) a prestare assistenza al mandante fino all'ottenimento del finanziamento.

3.3 Il mandatario è autorizzato (i) a ricercare e selezionare i Finanziatori che potrebbero essere disponibili a concedere il Finanziamento a favore del mandante, (ii) a raccogliere la richiesta di Finanziamento sottoscritta dal mandante, (iii) a svolgere una prima istruttoria al fine della concessione del Finanziamento e (iv) a inoltrare la richiesta di Finanziamento al Finanziatore.

3.4 Il mandatario potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi (operatività "in convenzione"), oppure rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari con le quali siano state concordate solo modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività "fuori convenzione"). Gli estremi delle banche/finanziarie alle quali il mandatario potrà rivolgersi per

espletare l'incarico assegnato, sono rilevabili nel foglio informativo già consegnato al mandante.

3.5 Il mandatario non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione applicate dai singoli Istituti di Credito mutuanti. Le trattative per la definizione del Finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, qualora il Finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte, il mandante non potrà lamentare, eccipere o vantare alcuna ragione di indennizzo, danno o quant'altro nei confronti del mandatario ed il mandatario non sarà tenuto a comunicargli, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico delle banche e/o intermediari finanziari.

Il mandatario potrà ricevere commissioni o altre somme dal finanziatore per l'attività prestata in relazione al contratto di credito immobiliare: qualora l'importo non fosse al momento noto, il mandante riceverà comunicazione dell'importo effettivo entro la data di erogazione del finanziamento attraverso il modulo denominato "Prospetto Informativo Europeo Standardizzato" (PIES) che gli sarà messo a disposizione dalla banca e/o dall'intermediario finanziario. Il mandante ha il diritto di chiedere, a mezzo PEC o raccomandata A/R, e ottenere informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore nel caso in cui il Mediatore riceva, per la sua attività, commissioni da uno o più finanziatori.

3.6 Il mandatario non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili al Finanziatore, verificatisi nel corso dell'istruttoria e/o successivamente alla eventuali deliberazione e erogazione del finanziamento.

3.7 Nel caso di mandante Consumatore qualora l'erogazione del finanziamento avvenga per l'intervento di uno o più finanziatori, il Mediatore, su richiesta del mandante Consumatore, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore, fornisce informazioni comparabili circa l'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.

#### Articolo 4 – Obblighi e dichiarazioni del mandante

4.1 Il mandante si impegna:

- a consegnare al mandatario, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la propria documentazione anagrafica, patrimoniale e reddituale, nonché a comunicare e consegnare tutti i dati, le informazioni e la documentazione (i "Dati") che il mandatario riterrà necessari per l'istruttoria della pratica (quale, ad esempio, la documentazione comprovante la tipologia di lavoro esercitato, la capacità reddituale e la capacità di rimborso del Finanziamento eventualmente erogato). Il mandante dichiara sin da ora che i dati comunicati o consegnati al mandatario sono veritieri, corretti e completi e manleva il mandatario da qualsiasi azione, domanda o richiesta che possa essere avanzata nei confronti del mandatario stesso a causa della errata, falsa o incompleta fornitura dei Dati. Il mandante autorizza, inoltre, il mandatario a consegnare e comunicare i Dati ai Finanziatori cui il mandante si rivolgerà per richiedere il Finanziamento.

- ad essere disponibile a compiere quegli atti che si rendessero necessari per la conclusione dell'affare (es. domande, presentazione dei documenti richiesti dal Finanziatore, sottoscrizioni, garanzie).

- a comunicare immediatamente al mandatario qualsiasi variazione della propria posizione economica/patrimoniale e/o notizia idonea a compromettere o precludere l'accesso al credito od a modificare la propria capacità di adempiere alle obbligazioni.

4.2 Il mandante dichiara:

- di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia, avente il medesimo oggetto del presente incarico;
- di non essere in palese stato di bisogno, di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, di non avere sconfinamenti di fidi bancari, di non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore (anche in qualità di garante di tali soggetti) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli enti eroganti, di non aver subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, di non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali.
- di avere a proprio carico le seguenti situazioni pregiudizievoli:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Articolo 5 - Obblighi del mandatario

**5.1** Il mandatario si impegna a svolgere l'attività oggetto del Contratto con diligenza, correttezza e buona fede e nel rispetto della normativa in materia di trasparenza.

**5.2** Il mandatario si impegna a comunicare al mandante, in conformità all'articolo 1759 del codice civile, le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza del Finanziamento, che possono influire sulla richiesta e sull'erogazione del Finanziamento; nonché a comunicare al Mandante, entro un tempo ragionevole, l'accettazione ovvero il rifiuto del Finanziatore ad erogare il Finanziamento.

**5.3** Il mandatario, i suoi collaboratori e dipendenti si impegnano a garantire il segreto professionale ed a trattare con la massima riservatezza e nelle forme di legge tutte le notizie, i dati e le informazioni del di cui siano venuti a conoscenza durante l'espletamento del presente incarico.

**5.4** Il Mediatore si impegna a mettere a disposizione la propria struttura organizzativa professionale, assumendosi gli oneri della stessa e le spese di cui all'art. 8.3 del mandato di mediazione senza alcun ulteriore aggravio per il cliente, in caso di conferimento dell'incarico in esclusiva.

### Articolo 6 - Durata, recesso e risoluzione

**6.1** Il Contratto ha durata di sei mesi (6) dalla sottoscrizione dello stesso e per tale periodo è revocabile. Le Parti possono recedere in qualunque momento con un preavviso scritto di 30 giorni, tramite PEC o raccomandata A/R. Alla scadenza del contratto il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta, fatto salvo quanto previsto nel foglio informativo. La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del mandatario di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento/locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione.

Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento, oggetto del presente contratto, si protragga oltre il termine contrattuale per motivi non imputabili al mandatario o il soggetto erogante abbia provveduto a liquidare il finanziamento ottenuto attraverso l'intervento del mandatario successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, non cesserà l'obbligo di remunerazione e del rispetto degli obblighi derivanti dal "contratto di mediazione" da parte del mandante verso il mandatario stesso per l'attività prestata di mediazione creditizia.

**6.2** Il vincolo contrattuale si considera in ogni caso estinto ove il Finanziamento sia stato concesso dal Finanziatore a favore del mandante grazie all'attività svolta dal mandatario.

**6.3** Il Mandante Consumatore, ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, può avvalersi del "diritto di ripensamento" nella sola ipotesi di contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali del Mediatore, entro quattordici (14) giorni di calendario dalla sottoscrizione del Contratto inviando al Mediatore

una raccomandata A/R all'indirizzo: Via Bonifacio Lupi, 14 - 50129 Firenze (FI) o PEC: 2p2creditbrokerage@pec.it

**6.4** Il Mandatario si riserva il diritto di rinunciare all'incarico conferito, previa comunicazione A/R inoltrata al solo mandante richiedente, in ogni momento e senza che ciò generi per il mandante diritto ad alcuna indennità o indennizzo.

### Articolo 7 - Clausola risolutiva espressa e penali

Il Contratto si intenderà risolto di diritto, all'atto di ricevimento da parte del mandante della comunicazione trasmessa dal mandatario, nei casi in cui (i) il mandante non comunichi o non consegni i Dati richiesti dal mandatario, (ii) il mandante comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (iii) venga violato da parte del mandante l'obbligo di esclusiva ove previsto, (iv) il mandante abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (v) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore.

In tali casi il mandante dovrà corrispondere al mandatario il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'articolo 1382 del codice civile.

### Articolo 8 - Corrispettivo

**8.1** Il mandante si impegna a corrispondere al mandatario, in caso di parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento, i compensi pattuiti all'interno dell'allegato A ("Provvigione").

**8.2** La medesima provvigione, sarà dovuta anche quando il mandante avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle sopraindicate o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, la conclusione del finanziamento approvato dalla banca e/o intermediario.

**8.3** Il mandante, anche indipendentemente dalla conclusione dell'affare e solo per i contratti conferiti non in esclusiva, rimborserà al mandatario le Spese di istruttoria e le spese documentate pattuite all'interno dell'allegato A fino all'importo massimo previsto nel foglio informativo, ivi comprese le spese connesse alla modalità di offerta fuori sede o all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

L'importo della provvigione e delle altre somme a carico del cliente, saranno comunicate al finanziatore affinché possa includerle nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo). L'eventuale provvigione che 2p2 Mediatore Creditizio Srl dovesse percepire dalla banca o dall'intermediario finanziario non sarà portata in detrazione dalla provvigione pagata dal cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.

**8.4** A carico del cliente eventuali spese richieste dal soggetto erogante e da soggetti terzi incaricati dal soggetto erogante per la prestazione di servizi e/o prestazioni professionali previsti dalla tipologia di finanziamento oggetto di mediazione creditizia, oltre ad eventuali premi assicurativi dichiarati obbligatori dal soggetto erogante per il tipo di finanziamento richiesto e rilevabili nei fogli informativi e/o contratti di finanziamento del soggetto erogante stesso.

**8.5** Il mandatario fatturerà il Compenso a seguito di comunicazione di parere positivo da parte del Finanziatore indicando quale termine di pagamento "pagamento a vista, data fattura".

**8.6** Il mandatario avrà facoltà di addebitare al mandante con modalità e termini discrezionali: a) per ciascuna fattura emessa un costo di € 3,00 (tre/00) oltre iva ai sensi di legge a titolo di commissioni di incasso del credito b) per ciascuna disposizione RID o RIBA insoluta un costo di € 25,00 (venticinque/00) oltre iva ai sensi di legge a titolo di rimborso per le commissioni bancarie pagate e per la gestione del credito anomalo c) per ciascuna cambiale protestata un costo di € 100,00 (cento/00) oltre iva ai sensi di legge a titolo di



rimborso per le commissioni bancarie pagate e per la gestione del credito anomalo.

### Articolo 9 – Comunicazioni

Ai fini del presente contratto le Parti dichiarano che qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente all'indirizzo e/o alla casella di posta elettronica risultante dal presente contratto e che, in caso di successiva variazione, dovranno essere da ciascuna parte tempestivamente comunicati all'altra.

### Articolo 10 – Privacy e avvisi informativi sulla trasparenza

**10.1** Il Mandante dichiara di avere ricevuto l'Informativa relativa alla normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR - Regolamento Europeo n. 2016/679 e normativa nazionale di riferimento e, preso atto di essa, consente il trattamento dei propri dati personali, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione del Contratto e per la comunicazione degli stessi ai Finanziatori.

**10.2** Il mandante dichiara di aver avuto a disposizione tempo sufficiente per consultare la documentazione precontrattuale, i prodotti di interesse messi a disposizione dai Finanziatori e il presente mandato di mediazione, con eventuali allegati, e di avere compreso in ogni suo punto il contenuto prima della sottoscrizione di quest'ultimo.

**10.3** Il Mandante, inoltre, dichiara di aver preso atto dell'obbligo del mandatario di rispettare il D.lgs. n. 231/07 in materia di anticiclaggio.

### Articolo 11 – Foro Competente e reclami

**11.1** Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze, ad eccezione del caso in cui il mandante sia qualificabile come consumatore (ossia come persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale), poiché in tale ipotesi sarà competente, il Foro Generale del Consumatore ai sensi del

Firenze,  
Letto, approvato e sottoscritto

D.Lgs 6 settembre 2005, n 206.

**11.2** Qualsiasi reclamo relativo al presente Contratto deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione, da trasmettersi a mezzo posta ordinaria, posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata (PEC) a 2p2 Mediatore Creditizio Srl - Ufficio Reclami Via Bonifacio Lupi, 14 - 50129 Firenze (FI) , [amministrazione@2p2.it](mailto:amministrazione@2p2.it), [2p2creditbrokerage@pec.it](mailto:2p2creditbrokerage@pec.it) che contenga almeno i seguenti elementi: (i) nominativo/denominazione e recapiti del Mandante; (ii) data del contratto di mediazione; (iii) riferimenti delle persone incaricate del mandatario con le quali si è entrati in contatto; (iv) motivazione del reclamo; (v) richiesta nei confronti del mandatario. Le istruzioni relative alla procedura di gestione del reclamo sono rilevabili anche sul sito internet del mandatario, nella sezione "reclami". Il Mandatario si impegna a rispondere entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Mandante non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") per controversie sorte direttamente con il mandatario.

### Articolo 12 – Modifiche al contratto

**12.1** Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto potrà farsi solo per iscritto e previo comune accordo delle parti.

#### ALLEGATI:

- A) dettaglio finanziamento richiesto;
- B) Scheda informativa relativa alla normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR - Regolamento Europeo n. 2016/679
- c) Foglio informativo

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, vengono specificatamente approvati e sottoscritti gli articoli 3, (Modalità di esecuzione dell'incarico ed esclusività), 4 (Obblighi e dichiarazioni del Mandante), 6 (Durata, recesso e risoluzione), 7 (Clausola risolutiva espressa e penali), 11 (Foro Competente e Reclami).

Il presente contratto di mandato si compone di n. 4 pagine, numerate progressivamente dalla pagina nr 1 alla pagina n. 4.



FIRENZE  
Via B. Lupi, 14  
50129 – Firenze (FI)  
[mediatore.creditizio@2p2.it](mailto:mediatore.creditizio@2p2.it)

CUSTOMER CARE  
T: +39-055-200.1218  
F: +39-055-226.7  
M: [info@2p2.it](mailto:info@2p2.it)



Incarico:

Mandante:

Data Incarico:

Mandatario:

## ALLEGATO A

### PROCESSO

Data Conferimento	
Processo	<b>MEDIAZIONE CREDITIZIA</b>
Descrizione	
Natura	
Spese istruttoria	€ ..
Spese documentate	
Tipo Fatturazione	
Periodicità Fatturazione	
Modalità di Pagamento	

### ELENCO FORME TECNICHE INDICATE IN DETTAGLIO RICHIESTA

Linea Richiesta	Importo	Provvigione

x

x



FIRENZE  
Via B. Lupi, 14  
50129 – Firenze (FI)  
mediatore.creditizio@2p2.it

CUSTOMER CARE  
T: +39-055-200.1218  
F: +39-055-226.7  
M: info@2p2.it

Pag. 1